



ISTITUTO
COMPRESIVO SERSALE
"G.BIANCO"



CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO

- PREMESSO che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità;
- VISTI gli artt. 63 e 64 del CCNL in vigore e la L107/15;
- CONSIDERATO quanto segue:
 1. Il comma 1 dell'art. 64 del CCNL comparto scuola dispone la ' Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;
 2. Il comma 13 dello stesso articolo afferma che ' A livello di singola scuola il Dirigente Scolastico fornisce una informazione preventiva sulla attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 3. L'art. 6 lettera d afferma che 'Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento',

IL DS, a seguito di confronto con le OOSS e la RSU di istituto,

DISPONE

Criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione.

- **Personale amministrativo, tecnico e ausiliario:** può partecipare, previa autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.
- **Personale docente** - La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:
 - a) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MI organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MI); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine;
 - b) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- 1) priorità ai docenti a tempo indeterminato;
- 2) coerenza del corso con la materia di insegnamento;

- 3) coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'istituzione;
- 4) fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero inferiore di iniziative;
- 5) priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio.

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie.

Le richieste dei permessi per la formazione/aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.

Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria.

Il numero massimo per plesso non potrà superare il 15% del personale realmente in servizio nelle singole date oggetto di richiesta.

Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità finanziaria.